

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-2793 del 04/06/2018
Oggetto	D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. SOCOB CESENA - S.R.L. con sede legale in Comune di Cesena, Via Pio Turrone n. 235. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per l'impianto di produzione di conglomerato bituminoso e di conglomerato cementizio sito nel Comune di Cesena, Via Pio Turrone n. 235.
Proposta	n. PDET-AMB-2018-2921 del 04/06/2018
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	ROBERTO CIMATTI

Questo giorno quattro GIUGNO 2018 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, ROBERTO CIMATTI, determina quanto segue.

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. SOCOB CESENA - S.R.L. con sede legale in Comune di Cesena, Via Pio Turrone n. 235. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per l'impianto di produzione di conglomerato bituminoso e di conglomerato cementizio sito nel Comune di Cesena, Via Pio Turrone n. 235.

IL DIRIGENTE

Vista la sottoriportata relazione del Responsabile del Procedimento

Visto il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 "*Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti su piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35*";

Visto l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. n. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale;

Vista la L.R. 30 luglio 2015, n. 13 "*Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni*";

Vista la delibera di Giunta Regionale n. 2170 del 21 dicembre 2015 "*Direttiva per svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della LR n. 13 del 2015*";

Vista la Delibera del Direttore Generale di Arpae n. 99/2015 e s.m.i. "*Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle specifiche responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpae a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. 13/2015*";

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1795/2016 del 31/10/2016 "*Approvazione della Direttiva per lo svolgimento delle funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R.n.13 del 2005. sostituzione della direttiva approvata con DGR n. 2170/2015.*";

Atteso che in attuazione della L.R. 13/2015, a far data dal 01 gennaio 2016 la Regione, mediante Arpae, esercita le funzioni in materia di Autorizzazione Unica Ambientale;

Dato atto che tra Arpae, Regione Emilia Romagna e Provincia di Forlì-Cesena è stata sottoscritta in data 02/05/2016 la "Convenzione per lo svolgimento di funzioni amministrative" che individua le funzioni in materia ambientale che la Provincia di Forlì-Cesena esercita mediante Arpae, tra le quali sono comprese le iscrizioni al registro imprese che recuperano rifiuti non pericolosi ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

Dato atto pertanto che a decorrere da tale data le suddette funzioni sono svolte da Arpae - Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena;

Dato atto altresì che in data 29/05/2017 è stato sottoscritto dalla Provincia di Forlì-Cesena e da Arpae il rinnovo della suddetta convenzione e che con deliberazione n. 1039 del 14 luglio 2017 la Giunta regionale ha approvato il rinnovo delle convenzioni stipulate nel 2016 ai sensi dell'art. 15, comma 6, della L.R. n. 13/2015 per l'esercizio mediante ARPAE delle funzioni attribuite in materia ambientale alla Città Metropolitana di Bologna e alle Province dall'art. 1, comma 85, lettera a) della Legge n. 56/2014;

Vista la Legge 7 Agosto 1990, n. 241 e s.m.i. "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*";

Viste le seguenti norme settoriali:

- D.Lgs. 152/06 “*Norme in materia ambientale*” e s.m.i.;
- D.G.R. n. 960 del 16 giugno 1999;
- D.G.R. n. 2236/09 e s.m.i.;
- D.M. 5 febbraio 1998 e s.m.i.;
- D.M. n. 350 del 21 luglio 1998;
- L. 26 ottobre 1995, n. 447;

Vista la domanda presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (di seguito SUAP) dell'Unione dei Comuni Valle del Savio in data 28/09/2017, acquisita al Prot. Unione 39294 e da Arpa al PGFC/2017/14762 del 09/10/2017, da **SOCOB CESENA - S.R.L.** nella persona di Augusto Agostini, in qualità di delegato dal legale rappresentante tramite procura speciale ai sensi del comma 3 bis dell'art. 38 del D.P.R. 445/2000, con sede legale in Comune di Cesena, Via Pio Turrone n. 235, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale per l'impianto di produzione di conglomerato bituminoso e di conglomerato cementizio sito nel Comune di Cesena, Via Pio Turrone n. 235, comprensiva di:

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- comunicazione operazioni recupero rifiuti di cui all'art. 216 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- valutazione di impatto acustico;

Vista la documentazione tecnico-amministrativa allegata alla domanda e depositata agli atti d'Ufficio;

Verificata la correttezza formale e la completezza documentale;

Atteso che con nota Prot. Unione 47363 del 20/11/2017, acquisita al PGFC/2017/16993, il SUAP dell'Unione Comuni Valle del Savio ha comunicato l'avvio del procedimento ai sensi della L. 241/90 e s.m.i., con contestuale richiesta integrazioni;

Atteso che in data 15/12/2017 la ditta ha trasmesso la documentazione integrativa richiesta, acquisita al Prot. Unione 34901 e da Arpa al PGFC/2017/19032 del 22/12/2017;

Considerato che in data 12/03/2018 la ditta ha trasmesso ulteriore documentazione integrativa, acquisita al Prot. Unione 11264 da Arpa al PGFC/2018/4222 del 15/03/2018;

Atteso che in merito all'impatto acustico, con nota Prot. Com.le 118543/63 del 06/11/2017, acquisita da Arpa al PGFC/2017/16205, il Dirigente del Settore Tutela Ambiente e Territorio del Comune di Cesena ha comunicato quanto segue “*Vista la domanda di Autorizzazione Unica Ambientale, pratica AUA n. 106/AUA/2017, in cui è stata allegata una Relazione Acustica, datata 22 settembre 2017 e redatta dai Tecnici Competenti in Acustica Fabrizio Giannasi e Nicola Tabellini di Bologna, in cui è attestato il rispetto dei valori limiti differenziali di immissione e i valori limite assoluti di immissione previsti dal DPCM 14/11/1997, si prende atto di tale Relazione in merito all'impatto acustico causato dall'attività in oggetto e si esprime parere favorevole al rilascio dell'Autorizzazione alle medesime condizioni tecniche illustrate nella Relazione di cui sopra.*”;

Dato atto delle conclusioni istruttorie fornite dai responsabili dei sottoelencati endoprocedimenti, depositate agli atti d'Ufficio:

- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.: Rapporto Istruttorio acquisito in data 31/05/2018;
- Iscrizione al registro imprese che recuperano rifiuti non pericolosi ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.: Rapporto Istruttorio acquisito in data 16/04/2018;

Dato atto che le motivazioni, condizioni e prescrizioni contenute nelle conclusioni istruttorie sopra richiamate, sono riportate nell'**ALLEGATO A** e nell'**ALLEGATO B**, parti integranti e sostanziali del presente atto;

Acquisito tramite la banca dati nazionale antimafia il nulla-osta antimafia relativo alla ditta SOCOB CESENA S.r.l. emesso in data 22.03.2018;

Dato atto che il presente provvedimento sostituisce i seguenti titoli abilitativi, rilasciati dalla Provincia di Forlì-Cesena, la cui efficacia cessa a decorrere dal rilascio del presente atto:

- Iscrizione n. 504 del 1 febbraio 2013, prot. n. 11798/13 al registro imprese che recuperano rifiuti non pericolosi ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.
- Autorizzazione n. 286 del 22/06/2009 prot. n. 59149/2009, come modificata e integrata con gli atti n. 120 del 22/03/2010 prot. n. 28361/2010 e n. 266 del 12/07/2011 prot. n. 75179/2011, ai sensi dell'art. 269 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., rilasciata dal Dirigente del Servizio Ambiente e Sicurezza del Territorio della Provincia di Forlì-Cesena a SOCOB CESENA;

Ritenuto, sulla base dell'istruttoria agli atti e conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. n. 59/2013, di dover adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale a favore di **SOCOB CESENA - S.R.L.**, che sarà rilasciata dal SUAP dell'Unione Comuni Valle del Savio;

Precisato che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad Arpa e ad altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;

Atteso che nei confronti del sottoscritto non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Visti i rapporti istruttori resi da Elmo Ricci, Cristian Silvestroni, Luana Francisconi e la proposta del provvedimento resa da Cristina Baldelli, acquisiti in atti, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Tutto ciò premesso e su proposta del Responsabile del Procedimento

DETERMINA

1. Di **adottare**, ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, l'**Autorizzazione Unica Ambientale** a favore di **SOCOB CESENA - S.R.L.** (C.F./P.IVA 01851940401) nella persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede legale in Comune di Cesena, Via Pio Turrone n. 235, per **l'impianto di produzione di conglomerato bituminoso e di conglomerato cementizio sito nel Comune di Cesena, Via Pio Turrone n. 235.**

2. Il presente atto **sostituisce** i seguenti titoli abilitativi ambientali:

- **Autorizzazione alle emissioni in atmosfera** di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/06 e s.m.i.;
- **Iscrizione al registro imprese che recuperano rifiuti non pericolosi**, ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

3. Per l'esercizio dell'attività il gestore dovrà rispettare tutte le condizioni e prescrizioni contenute nell'**ALLEGATO A** e nell'**ALLEGATO B**, parti integranti e sostanziali del presente atto.

4. La presente Autorizzazione Unica Ambientale ha validità di **anni 15** (quindici) a partire dalla data di rilascio da parte del SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio e potrà esserne richiesto il rinnovo alla scadenza, conformemente a quanto disposto dall'art. 5 del D.P.R. n. 59/2013.

5. Eventuali modifiche devono essere comunicate o richieste ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 59/2013.

6. Di disporre la revoca dei titoli abilitativi vigenti elencati in premessa.

7. Sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad Arpae ed agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto.

8. Di dare atto che la Sezione Provinciale di Forlì-Cesena di Arpae è incaricata, ai sensi dell'art. 3 e dell'art. 5 della L.R. 44/95, di esercitare i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento.

9. Di dare atto che nei confronti del sottoscritto non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

10. Di dare atto altresì che nei rapporti istruttori e nella proposta del provvedimento acquisiti in atti, Elmo Ricci, Cristian Silvestroni, Luana Francisconi, Cristina Baldelli attestano l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

Il presente atto è adottato fatti salvi i diritti di terzi.

Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la ditta deve essere in possesso, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265.

È fatto salvo quanto previsto dalle leggi vigenti in materia di tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro.

Il presente atto viene trasmesso al SUAP dell'Unione Comuni Valle del Savio per il rilascio alla ditta richiedente e per la trasmissione ad Arpae, ad AUSL ed al Comune di Cesena per il seguito di rispettiva competenza.

Il Dirigente Responsabile
della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
(Arch. Roberto Cimatti)

EMISSIONI IN ATMOSFERA

(Art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)

A. PREMESSE

Lo stabilimento di produzione di conglomerato bituminoso era autorizzato alle emissioni in atmosfera, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., con atto n. 286 del 22/06/2009 prot. n. 59149/2009, come modificato e integrato con gli atti n. 120 del 22/03/2010 prot. n. 28361/2010 e n. 266 del 12/07/2011 prot. n. 75179/2011 del Dirigente del Servizio Ambiente e Sicurezza del Territorio della Provincia di Forlì-Cesena, avente una validità di 15 anni dalla data della autorizzazione stessa.

Con l'istanza di AUA in oggetto si intende apportare una modifica sostanziale all'autorizzazione succitata, ovvero si intende affiancare all'impianto di produzione di conglomerato bituminoso l'impianto di produzione di conglomerato cementizio, all'interno del medesimo stabilimento sito nel Comune di Cesena (FC), Via Pio Turrone n. 235.

Alla luce delle modifiche richieste dalla Ditta, non è stato necessario indire la Conferenza di Servizi, come previsto per i procedimenti di aggiornamento all'art. 269 comma 3 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

Con nota PGFG/2017/15762 del 26/10/17 il responsabile dell'endo-procedimento relativo all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ha richiesto ad Arpae Sezione Provinciale di Forlì-Cesena, ai sensi di quanto stabilito dal punto 3 della D.G.R. 960/99 e dalla circolare del Direttore Generale di Arpae del 31/12/15 PGDG/2015/7546, di acquisire la relazione tecnica contenente una valutazione istruttoria delle modifiche richieste.

Il Responsabile dell'endoprocedimento ha ritenuto non necessario richiedere una valutazione al Dipartimento di Sanità Pubblica dell'AUSL Romagna – Sede Forlì, nel rispetto di quanto stabilito nella nota della Regione Emilia Romagna PG/2016/471501 del 22/06/16, acquisita da Arpae al prot. PG/FC/2016/9353.

Con nota prot. n. 3356 del 10/01/18, acquisita al prot. di Arpae PGFC/2018/462 del 10/01/18, il Comune di Cesena – Settore Governo del Territorio – Servizio Tecnico Associato ha trasmesso il proprio *“parere di conformità edilizio-urbanistica e l'ammissibilità dell'intervento dal punto di vista edilizio”*.

Con nota PGFC/2018/7912 del 18/05/18 la Sezione Provinciale di Forlì-Cesena di Arpae ha trasmesso la relazione tecnica contenente una valutazione istruttoria positiva delle emissioni in atmosfera, nel rispetto delle condizioni e prescrizioni di seguito riportate:

EMISSIONI CLS1 e CLS2 - Relativamente allo sfiato dei sili di cemento e del caricamento pneumatico del cemento al sistema di pesatura dello stesso, denominato CLS1, e alle emissioni prodotte durante il carico delle autobetoniere, denominato CLS2, a differenza di quanto dichiarato dal gestore, si ritiene che tali emissioni non rientrino nei casi previsti dal comma 5 dell'art. 272 della Parte V del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e, pertanto, siano soggetti ad autorizzazione. Per la determinazione del valore limite degli inquinanti costituiti da polveri si può fare riferimento:

- a) punto 5 della Parte II dell'allegato I alla Parte V del D.Lgs 152/06 e s.m.i. che prevede valori di emissione pari a:
 - 50 mg/Nmc se il flusso di massa è pari o superiore a 0,5 kg/h il valore di emissione;
 - 150 mg/Nmc se il flusso di massa è pari o superiore alla soglia di rilevanza corrispondente a 0,1 kg/h ed è inferiore a 0,5 kg/h;
- b) alla voce 4.8.1 - CARICO, SCARICO, MOVIMENTAZIONE, FRANTUMAZIONE E CONSERVAZIONE MATERIE PRIME dell'allegato 4

della Determinazione del Direttore Generale all'Ambiente della Regione Emilia-Romagna n. 4606 del 04/06/99 che indica un valore pari a 20 mg/Nmc;

c) dal punto 1 della voce 4.22 - *Prodotti in calcestruzzo e gesso in quantità non superiore a 1500 kg/g* della D.G.R. 2236/09 e smi che riporta un valore pari a 10 mg/Nmc;

Quindi, in base al punto 1) della lettera C, dell'allegato 3A alla D.G.R. 2236/09 e smi, si applicherà il valore più restrittivo pari a 10 mg/Nmc.

Relativamente alle prescrizioni, si ritiene che vadano effettuati monitoraggi con periodicità annuale; la data, l'orario, i risultati dei controlli alle emissioni, le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi devono essere annotati su apposito registro con pagine numerate, bollate a cura dell'Ente di controllo, e firmate dal responsabile dell'impianto, a disposizione degli organi di controllo competenti, come previsto dalla lettera g) della voce 4.8.1 - CARICO, SCARICO, MOVIMENTAZIONE, FRANTUMAZIONE E CONSERVAZIONE MATERIE PRIME dell'allegato 4 della Determinazione del Direttore Generale all'Ambiente della Regione Emilia-Romagna n. 4606 del 04/06/99. L'obbligo di monitoraggio annuale potrà essere sostituito dal controllo mensile della funzionalità del sistema di abbattimento delle polveri con relativa registrazione mensile su apposito registro, come previsto dal punto 8.1 della DGR 960/99, qualora la ditta provveda a dotare gli impianti di abbattimento di pressostato differenziale, nel rispetto delle procedure per l'effettuazione di modifiche indicate all'art. 6 del D.P.R. 59/13.

EMISSIONI DIFFUSE - Per quanto riguarda le prescrizioni per il contenimento delle emissioni diffuse di polveri, si ritiene di inserire le seguenti prescrizioni:

- corretta manutenzione e funzionamento dell'impianto di irrorazione per la bagnatura della zona di stoccaggio, al fine di evitare la formazione di polvere durante la movimentazione dei materiali e nelle condizioni atmosferiche sfavorevoli (vento forte);
- si dovrà provvedere al mantenimento in buono stato della barriera frangivento, per il contenimento delle polveri, installata lungo il perimetro aziendale.
- l'altezza dei cumuli non dovrà essere superiore a cinque metri di altezza.

IMPIANTI TERMICI AD USO PRODUTTIVO

EMISSIONE C1 – RISCALDAMENTO SCAMBIATORE CABINA DI DECOMPRESSIONE METANO (56,7 kW, a metano);

EMISSIONE C2 – TRAMOGGE CLS (34,8 kW, a metano);

EMISSIONE E2 – BRUCIATORE PER RISCALDAMENTO BITUME – NORMALE FUNZIONAMENTO (RIELLO RS70 - 814 kW a metano);

Trattasi di emissioni provenienti da impianti compresi alla lettera dd) punto 1. Parte I dell'Allegato IV alla parte V del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. (potenza termica nominale complessiva < 1MW). Tali emissioni non sono soggette ad autorizzazione in quanto sono classificabili come “scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico” ai sensi dell'art. 272 comma 1 del D.lgs. 152/06 e s.m.i. A tale emissioni si applicano comunque i valori limite e le prescrizioni che vengono specificatamente previsti dalla Regione Emilia-Romagna all'interno dei piani o programmi o delle normative di cui all'art. 271 commi 3 e 4 del DLgs. 152/06 e che sono attualmente individuati dalla prima tabella del punto 1.3 della Parte III dell'Allegato I alla Parte V del DLgs 152/06, ai sensi di quanto stabilito dal punto 5) paragrafo C dell'Allegato 3A della DGR 2236/2009 s.m.i., senza l'obbligo di effettuazione degli autocontrolli periodici.

Inquinante	Limiti riferiti al 3% O ₂ (mg/Nmc)
Polveri	5*
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	35*
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	350

* Il valore limite di emissione si considera rispettato se viene utilizzato metano o GPL

EMISSIONE E2 – BRUCIATORE PER RISCALDAMENTO BITUME - IN EMERGENZA (RIELLO RL130 - 948 kW a gasolio)

Trattasi di emissione proveniente da un impianto compreso alla lettera bb) punto 1. Parte I dell'Allegato IV alla parte V del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. (potenza termica nominale complessiva < 1MW). Tale emissione non è soggetta ad autorizzazione in quanto classificabile come “scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico” ai sensi dell'art. 272 comma 1 del D.lgs. 152/06 e s.m.i. A tale emissione si applicano comunque i valori limite e le prescrizioni che vengono specificatamente previsti dalla Regione Emilia-Romagna all'interno dei piani o programmi o delle normative di cui all'art. 271 commi 3 e 4 del DLgs. 152/06 e che sono attualmente individuati dalla prima tabella del punto 1.2 della Parte III dell'Allegato I alla Parte V del DLgs 152/06, ai sensi di quanto stabilito dal punto 5) paragrafo C dell'Allegato 3A della DGR 2236/2009 s.m.i., senza l'obbligo di effettuazione degli autocontrolli periodici:

Inquinante	Limiti riferiti al 3% O ₂ (mg/Nmc)
Polveri	150
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	1700*
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	500

* Il valore si considera rispettato se sono utilizzati combustibili con contenuto di zolfo uguale o inferiore all'1%. Visto che a partire dal 1 gennaio 2008 il gasolio deve avere contenuto di zolfo inferiore o uguale a 0,1 % , il valore limite per gli ossidi di zolfo si considera rispettato.

IMPIANTI TERMICI CIVILI - Sono presenti 3 impianti alimentati a metano aventi, ciascuno, una potenza termica pari a 25,8 KW per una potenza termica nominale complessiva pari a 77,8 KW. Tale impianti non ricadono nel Titolo I del Decreto e non sono soggetti ad autorizzazione.

Inoltre, alla luce delle normativa attualmente vigente e delle informazioni fornite dalla Ditta, si propone di modificare quanto previsto nell'autorizzazione per l'emissione esistente non modificata E1 – IMPIANTO DI PRODUZIONE DI CONGLOMERATO BITUMINOSO. Trattasi di emissione soggetta ad autorizzazione ed è relativa all'impianto di produzione del conglomerato bituminoso. Tale impianto utilizza il calore prodotto da un bruciatore YROS 20/60, normalmente alimentato a metano (Potenza termica nominale pari a 16,41 MW) che in situazioni di emergenza può essere invece alimentato ad olio combustibile (Potenza termica nominale pari a 17,1 MW). Tale bruciatore non costituisce un medio impianto di combustione ai sensi di quanto specificato al comma 10 lettera a) dell'art. 273-bis del D. Lgs. 152/06 e s.m.i. in quanto i gas della combustione sono utilizzati per il riscaldamento diretto e l'essiccazione dei materiali in lavorazione. Nella vigente autorizzazione, l'alimentazione con olio combustibile in situazioni di emergenza era stata riportata come impianto non sottoposto ad autorizzazione ai sensi dell'art. 269, comma 14), punto i) del D Lgs. 152/06 allora vigente. Dal momento che l'attuale formulazione del D.Lgs 152/06 non prevede più l'esclusione dall'obbligo di autorizzazione per gli “impianti di emergenza”, si ritiene che anche il funzionamento ad olio combustibile in situazioni di emergenza sia oggetto di autorizzazione e si ritiene di confermare i valori limite stabiliti dall'autorizzazione vigente per E1, precisando che tali limiti devono essere rispettati sia con l'alimentazione a metano, sia con l'uso dell'olio combustibile.

Si propone di prescrivere che la Ditta debba comunicare tempestivamente l'attivazione dell'alimentazione ad olio combustibile, descrivendo le cause dell'emergenza e le azioni intraprese per riprendere l'alimentazione a metano. L'utilizzo in emergenza dell'alimentazione ad olio combustibile deve essere il più breve possibile. Le operazioni di attivazione e disattivazione dell'alimentazione ad olio combustibile devono essere riportate sul registro. Visto il comma 1 dell'art. 23 delle NTA del PAIR 2020 della Regione Emilia-Romagna di seguito riportato “Dal 1 gennaio 2020 è vietato l'uso di olio combustibile negli impianti termici di cui al titolo I della Parte V del D. Lgs. 152/2006, se tecnicamente possibile ed efficiente in termini di costi”, e tenuto

conto che la Ditta non ha fornito alcuna indicazione in merito, si propone di autorizzare l'utilizzo dell'olio combustibile in situazioni di emergenza solo fino al 31/12/2019.

Il responsabile dell'endo-procedimento relativo alle emissioni in atmosfera per quanto non riportato nella relazione tecnica della Sezione Provinciale di Forlì-Cesena di Arpa e di cui sopra ritiene di confermare le condizioni, i valori limite e le prescrizioni contenute nella precedente autorizzazione, fatto salvo l'inserimento della seguente prescrizione relativa al contenimento delle emissioni diffuse derivanti dalla messa in riserva dei rifiuti in recepimento di quanto stabilito dal punto 4 dell'Allegato 5 al D.M. 05/02/98 e s.m.i.:

- *dovranno essere utilizzati dispositivi mobili da impiegare per proteggere i cumuli dei rifiuti messi in riserva, che possono dar luogo a formazione di polveri, dalle acque meteoriche e dall'azione del vento.*

Per le motivazioni sopra riportate, l'istruttoria effettuata sulla base della documentazione agli atti e della relazione tecnica della Sezione Provinciale di Forlì-Cesena di Arpa e delle valutazioni del responsabile dell'endo-procedimento, consente di autorizzare le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/06 s.m.i. con le modalità, prescrizioni e limiti riportati nei paragrafi seguenti.

B. DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO

La documentazione tecnica di riferimento della presente autorizzazione è costituita dalla documentazione, conservata agli atti, presentata dalla Ditta per il rilascio della autorizzazione n. 286 del 22/06/2009 prot. n. 59149/2009, come modificata e integrata con gli atti n. 120 del 22/03/2010 prot. n. 28361/2010 e n. 266 del 12/07/2011 prot. n. 75179/2011, integrata dalla documentazione allegata all'istanza di AUA, conservata agli atti, presentata al SUAP della Unione dei Comuni Valle del Savio in data 28/09/2017 P.G.N. 39294, e successive integrazioni, per il rilascio della presente autorizzazione.

C. EMISSIONI IN ATMOSFERA NON SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE

1. Nello stabilimento sono presenti le seguenti emissioni convogliate in atmosfera non sottoposte alla presente autorizzazione, in quanto classificabili come "scarsamente rilevanti agli effetti dell'inquinamento atmosferico" ai sensi dell'art. 272 comma 1 del D.lgs. 152/06 e s.m.i.:

EMISSIONE C1	RISCALDAMENTO SCAMBIATORE CABINA DI DECOMPRESSIONE METANO (56,7 kW, a metano)
EMISSIONE C2	TRAMOGGE CLS (34,8 kW, a metano)
EMISSIONE E2	<u>BRUCIATORE PER RISCALDAMENTO BITUME - NORMALE FUNZIONAMENTO</u> (Riello RS70 – 814 kW, a metano)

provenienti da impianti termici, con potenza termica complessiva inferiore a 1 MW, compresi alla lettera dd) punto 1. parte I dell'allegato IV alla parte Quinta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. A tali emissioni si applicano comunque i valori limite e le prescrizioni di seguito indicati che vengono specificatamente previsti dalla Regione Emilia-Romagna all'interno dei piani o programmi o delle normative di cui all'art. 271 commi 3 e 4 del D.Lgs. 152/06 e che sono attualmente individuati al punto 1.3 della Parte III dell'Allegato I alla Parte Quinta del DLgs 152/06, ai sensi di quanto stabilito dal punto 5) paragrafo C dell'Allegato 3A della DGR 2236/2009 s.m.i., senza l'obbligo di effettuazione degli autocontrolli periodici.

Inquinante	Limiti di concentrazione riferiti al 3% di O ₂
Polveri totali	5 mg/Nmc *
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	350 mg/Nmc

Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	35 mg/Nmc *
--	-------------

*Il valore limite di emissione si considera rispettato se viene utilizzato metano o GPL.

EMISSIONE E2	BRUCIATORE PER RISCALDAMENTO BITUME – FUNZIONAMENTO IN EMERGENZA (Riello RL130 – 948 kW, a gasolio)
---------------------	---

proveniente da un impianto termico con potenza termica inferiore a 1 MW, compreso alla lettera bb) punto 1. parte I dell'allegato IV alla parte Quinta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. A tale emissione si applicano comunque i valori limite e le prescrizioni di seguito indicati che vengono specificatamente previsti dalla Regione Emilia-Romagna all'interno dei piani o programmi o delle normative di cui all'art. 271 commi 3 e 4 del D.Lgs. 152/06 e che sono attualmente individuati dalla prima tabella del punto 1.2 della Parte III dell'Allegato I alla Parte Quinta del DLgs 152/06, ai sensi di quanto stabilito dal punto 5) paragrafo C dell'Allegato 3A della DGR 2236/2009 s.m.i., senza l'obbligo di effettuazione degli autocontrolli periodici.

Inquinante	Limiti di concentrazione riferiti al 3% di O ₂
Polveri totali	150 mg/Nmc
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	500 mg/Nmc
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	1.700 mg/Nmc *

* Il valore si considera rispettato se sono utilizzati combustibili con contenuto di zolfo uguale o inferiore all'1%. Visto che a partire dal 1 gennaio 2008 il gasolio deve avere contenuto di zolfo inferiore o uguale a 0,1 % il valore limite per gli ossidi di zolfo si considera rispettato.

2. Nello stabilimento sono presenti le seguenti emissioni convogliate in atmosfera:

EMISSIONE C3 – CALDAIA UFFICI (25,8 kW, a metano)

EMISSIONE C4 – CALDAIA SPOGLIATOI (25,8 kW, a metano)

EMISSIONE C5 – CALDAIA ABITAZIONE (25,8 kW, a metano)

relative ad impianti termici civili rientranti nel Titolo II della Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 e smi ed in quanto tali non soggette ad autorizzazione alle emissioni ai sensi dell'art. 269 del Titolo I del citato Decreto.

D. EMISSIONI IN ATMOSFERA SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE

1. Le **emissioni convogliate in atmosfera** derivanti dall'attività di produzione di conglomerato bituminoso e di conglomerato cementizio sono **autorizzate**, ai sensi dell'art. 269 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., **nel rispetto delle prescrizioni di seguito stabilite**:

EMISSIONE E1 – IMPIANTO DI PRODUZIONE CONGLOMERATO BITUMINOSO

NORMALE FUNZIONAMENTO:

bruciatore YROS 20/60 (16,41 MW) alimentato a **METANO**

FUNZIONAMENTO IN EMERGENZA:

bruciatore YROS 20/60 (17,1 MW) alimentato ad **OLIO COMBUSTIBILE**

Portata massima	90.000	Nmc/h
Altezza minima	25	m
Durata	24	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

INQUINANTE	LIMITE mg/Nmc (inteso come valore medio su 30 minuti riferito al 17% di Ossigeno)
Polvere totale	22,8
Sostanze organiche volatili (esprese come COT)	89
Cloruro di idrogeno (esprese come HCl)	40,2
Fluoruro di idrogeno (espresso come HF)	4,3
Biossido di zolfo (espressi come SO ₂)	998
Biossido di azoto (espressi come NO ₂)	500

INQUINANTE	LIMITE mg/Nmc (valori medi durante il periodo di campionamento di 30 minuti minimo e di 8 ore come massimo riferito al 17% di Ossigeno)
Cadmio e suoi composti (espressi come Cd) + Talio e suoi composti (espressi come Ti)	0,128
Mercurio e suoi composti espressi come (Hg)	0,128
Metalli pesanti totali intesi come somma di: Sb, As, Pb, Cr, Co, Cu, Mn, Ni, V, Sn	0,74
Idrocarburi policiclici aromatici (IPA) come somma di: Benz[a]antracene Dibenz[a,h]antracene Benzo[b]fluorantene Benzo[j]fluorantene Benzo[k]fluorantene Benzo[a]pirene Dibenzo[a,e]pirene Dibenzo[a,h]pirene Dibenzo[a,i]pirene Dibenzo[a,l]pirene Indeno[1,2,3-cd]pirene	0,1

EMISSIONE E3 – TRAMOGGIA – FRANTOIO – VALLO SELEZIONATORE

Portata massima	20.000	Nmc/h
Altezza minima	8,5	m
Durata	8	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Materiale particellare	18	mg/Nmc
------------------------	----	--------

Trattandosi di impianto posizionato all'esterno, le cappe di aspirazione devono essere posizionate sui punti di estrazione dell'aria con tutti gli accorgimenti per evitare mal funzionamenti degli impianti di captazione che provochino fuoriuscite di polveri (cortocircuiti d'aria, ecc.).

EMISSIONE CLS1 – SILOS CEMENTO E TRASPORTO CEMENTO

Impianto di abbattimento: filtro a maniche		
Portata massima	600	Nmc/h
Altezza minima	7,7	m
Durata	24	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri totali	10	mg/Nmc
----------------	----	--------

EMISSIONE CLS2 – CARICO AUTOBETONIERE

Impianto di abbattimento: filtro a maniche

Portata massima	1.300	Nmc/h
Altezza minima	4	m
Durata	24	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri totali	10	mg/Nmc
----------------	----	--------

2. Le **emissioni diffuse di polveri in atmosfera** derivanti dalle attività di produzione di conglomerato bituminoso e di conglomerato cementizio sono **autorizzate**, ai sensi dell'art. 269 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., **nel rispetto delle prescrizioni di seguito stabilite**:
 - a) corretta manutenzione e funzionamento dell'impianto di irrorazione per la bagnatura della zona di stoccaggio, al fine di evitare la formazione di polvere durante la movimentazione dei materiali e nelle condizioni atmosferiche sfavorevoli (vento forte);
 - b) si dovrà provvedere al mantenimento in buono stato della barriera frangivento, per il contenimento delle polveri, installata lungo il perimetro aziendale;
 - c) l'altezza dei cumuli non dovrà essere superiore a cinque metri di altezza;
 - d) dovranno essere utilizzati dispositivi mobili da impiegare per proteggere i cumuli dei rifiuti messi in riserva, che possono dar luogo a formazione di polveri, dalle acque meteoriche e dall'azione del vento.
3. Relativamente alla **emissione E1** si prescrive quanto di seguito indicato:
 - a) dovrà essere comunicata tempestivamente l'attivazione dell'alimentazione ad olio combustibile, descrivendo le cause dell'emergenza e le azioni intraprese per riprendere l'alimentazione a metano;
 - b) l'utilizzo in emergenza dell'alimentazione ad olio combustibile deve essere il più breve possibile;
 - c) le operazioni di attivazione e disattivazione dell'alimentazione ad olio combustibile devono essere riportate sul **registro** di cui al successivo **punto 10**;
 - d) l'utilizzo di olio combustibile in situazioni di emergenza è autorizzato **solo fino al 31/12/2019**.
4. Per il controllo del rispetto dei limiti di emissione indicati al precedente punto 1., i metodi di riferimento sono quelli indicati nel documento redatto da Arpa "Prescrizioni tecniche attinenti i punti di prelievo ed il loro accesso – Metodi di campionamento e misura per le emissioni in atmosfera - Maggio 2011", disponibile sul sito www.arpae.emr.it (seguendo il percorso Arpae in regione/Forli-Cesena/Informazioni per le imprese/Emissioni in atmosfera http://www.arpae.emr.it/dettaglio_generale.asp?id=2944&idlivello=1650). Per l'effettuazione delle verifiche di cui sopra è necessario che i camini di emissione siano dotati di prese di

misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificatamente indicato nel documento sopracitato. La ditta dovrà adottare ogni provvedimento affinché l'accessibilità ai punti di misura sia tale da permettere lo svolgimento di tutti i controlli necessari e da garantire il rispetto delle norme di sicurezza di cui al documento sopracitato.

5. La Ditta deve provvedere alla messa in esercizio degli impianti di cui alle **emissioni CLS1 e CLS2 entro tre anni** dalla data di rilascio della presente autorizzazione; nel caso in cui la Ditta non proceda alla messa in esercizio della emissione, la presente autorizzazione decade ad ogni effetto di legge relativamente a tale emissione.
6. La Ditta dovrà comunicare, tramite lettera raccomandata, fax o Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), al Comune di Cesena, all'Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni e all'Arpae Sezione Provinciale di Forli-Cesena (PEC: aoofc@cert.arpa.emr.it) la data di messa in esercizio degli impianti di cui alle **emissioni CLS1 e CLS2, con un anticipo di almeno 15 giorni**.
7. Entro 30 giorni a partire dalla data di messa in esercizio di cui sopra la ditta dovrà provvedere alla messa a regime degli impianti.
8. Dalla data di messa a regime degli impianti di cui alle **emissioni CLS1 e CLS2** e per un periodo di 10 giorni la Ditta provvederà ad effettuare almeno tre monitoraggi delle emissioni e precisamente uno il primo giorno, uno l'ultimo giorno e uno in giorno intermedio scelto dalla ditta. **Entro un mese** dalla data dell'ultimo controllo la Ditta è tenuta a trasmettere tramite raccomandata A.R. o Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), indirizzata all'Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni ed all'Arpae Sezione Provinciale di Forli-Cesena (PEC: aoofc@cert.arpa.emr.it), copia dei certificati analitici contenenti i dati relativi ai controlli effettuati.
9. La Ditta dovrà provvedere ad effettuare il monitoraggio delle **emissioni E1, E3, CLS1 e CLS2 con una periodicità almeno annuale**, ossia entro il dodicesimo mese a partire dalla data di messa a regime e, per gli anni successivi, a partire dalla data dell'ultimo controllo effettuato.
10. Dovrà essere predisposto un **registro**, con pagine numerate, bollate dal Servizio Territoriale dell'Arpae competente per territorio e firmate dal responsabile dell'impianto, a disposizione degli organi di controllo competenti, nel quale:
 - dovranno essere allegati e puntati i certificati analitici relativi ai monitoraggi delle emissioni effettuati in fase di messa a regime. Tali certificati dovranno indicare la data, l'orario, i risultati delle misurazioni effettuate alle emissioni e le caratteristiche di funzionamento degli impianti nel corso dei prelievi;
 - dovranno essere registrate le operazioni di attivazione e disattivazione dell'alimentazione ad olio combustibile in emergenza, come richiesto al precedente punto 3. lettera c) relativamente alla **emissione E1**.

RECUPERO RIFIUTI

(Art. 216 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)

PREMESSE

Vista la domanda presentata al SUAP della Unione dei Comuni Valle del Savio in data 28/09/2017, e acquisita al protocollo di Arpa PGFC/2017/14762 del 09.10.2017, e sue successive integrazioni, della ditta **SOCOB CESENA S.r.l.**, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale comprensiva della comunicazione in materia di rifiuti di cui agli artt. 214 e 216 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. per l'esercizio dell'attività di recupero rifiuti inerti (R13-R5) presso l'impianto sito nel **Comune di Cesena (FC), Via Pio Turrone n. 235**;

Dato atto che nella comunicazione presentata viene dichiarata l'invarianza delle condizioni di esercizio alla base del precedente titolo abilitativo relativamente alle operazioni di recupero di rifiuti speciali non pericolosi;

Preso atto che nella tavola 5A del PTCP della Provincia di Forlì-Cesena l'impianto della ditta in oggetto è localizzato in parte in area non disponibile e in parte in area disponibile per la localizzazione di impianti per la gestione dei rifiuti;

Visto il parere del Comune di Cesena acquisito al PGFC n. 462 del 10.01.2018 da cui risulta quanto segue:

“... L'area è normata dal:

PRG: Art. 39 *“Tessuto Polifunzionale”*

Art.19.04 zona di rispetto del depuratore

PTCP: Art-28b *Zona di tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei*

Punto di consegna SNAM

PAI-PGRA: Art.6 *Aree di potenziale allagamento*

[...] verificata la conformità urbanistica ed edilizia degli interventi oggetto della richiesta ..., si esprime parere di conformità edilizio-urbanistica e l'ammissibilità dell'intervento dal punto di vista edilizio”;

Visto il Piano Regionale Gestione Rifiuti di cui alla D.C.C. n. 67 del 03.05.2016, con particolare riferimento all'art. 25, comma 1 delle Norme Tecniche di Attuazione;

Preso atto dell'avvenuto versamento da parte della ditta del diritto di iscrizione annuale di cui al D.M. 350/98;

Constatato, sulla base dell'istruttoria effettuata e della documentazione agli atti, il rispetto delle norme tecniche e delle prescrizioni di cui al D.M. 5 febbraio 1998 e s.m.i., per quanto applicabili all'impianto;

Fatto salvo quanto previsto dalla parte seconda del D.Lgs. 152/06 in materia di verifica di assoggettabilità a VIA;

PLANIMETRIA DI RIFERIMENTO:

Planimetria denominata “Socob Cesena S.r.l.” allegata alla documentazione acquisita al PGFC n. 4222 del 15.03.2018, scala 1:1000, a firma del dott. M. Maldini

PRESCRIZIONI

- 1) La ditta **SOCOB CESENA S.r.l.**, avente sede legale in Comune di **Cesena – Via Pio Turrone n. 235**, è **iscritta** al registro provinciale delle imprese che esercitano attività di recupero di rifiuti

non pericolosi ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

- 2) L'attività di recupero oggetto della presente iscrizione potrà essere esercitata presso l'impianto sito in Comune di **Cesena (FC) - Via Pio Turrone n. 235** - con riferimento alle seguenti operazioni di recupero e tipologie di rifiuti di cui al D.M. 5 febbraio 1998 e s.m.i.:

Tipologia dell'allegato 1, suballegato 1	Codici CER	Operazioni di recupero	Stoccaggio istantaneo (t)	Stoccaggio annuo (t)	Recupero annuo (t)
7.6 – Conglomerato bituminoso	170302	R13-R5	35.000	50.200	50.200

- 3) L'attività di recupero oggetto della presente iscrizione rientra nella **classe 3** ai sensi dell'art. 1 del D.M. 21/07/98 n. 350.
- 4) L'attività di recupero in oggetto deve essere esercitata in conformità al D.M. 05.02.98, come modificato e integrato dal D.M. 186/06, per quanto applicabile all'impianto e in conformità ai principi generali previsti dall'art. 177, comma 4 del D.Lgs. 152/06.
- 5) **Entro il 30 aprile di ciascun anno** dovranno essere versati ad Arpa*e* i **diritti di iscrizione** ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 3, del D.M. 21 Luglio 1998, n. 350.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.